



COMUNE DI CUNARDO

Provincia di Varese

IL SINDACO RENDE NOTO CHE: con atto di C.C. n. 4 del 14/04/2010 sono state deliberate le seguenti **ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2010**

Aliquota ordinaria:

6 per mille:

- Residenza secondaria o seconda casa;
- Alloggio non locato;
- Alloggio locato e altri fabbricati diversi dall'abitazione;

Aliquota ridotta 5 per mille:

Con l'art. 1 del D.L. n. 93/2008 convertito dalla Legge n. 126/2008 è stata prevista a decorrere dall'anno 2008 l'esclusione dall'ICI di cui al D.Lgs. 504/92, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (intendendosi per tale, quella nella quale il contribuente ha, salvo prova contraria, la residenza anagrafica) e delle relative pertinenze, nonché di quelle ad essa assimilate dal vigente Regolamento Comunale. In base alla risoluzione n. I/DF del 4 marzo 2009, l'esenzione viene recepita limitatamente alle sole due ipotesi di assimilazione espressamente previste dalla Legge, ovvero:

1. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56 della Legge n. 662/96);
2. L'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado, che la occupino quale loro abitazione principale (art. 59, comma 1, lettera e, del D.Lgs. n.446/97) a condizione che venga presentata la denuncia di variazione ICI nei modi e nei tempi previsti dal D.Lgs.504/92.

Per espressa previsione normativa dell'art.1 del D.L. n.93/2008 convertito dalla Legge n.126/2008 sono esclusi dal beneficio fiscale dell'esenzione, gli immobili di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e le loro pertinenze, per i quali è comunque previsto il pagamento dell'ICI con applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione comunale vigente.

Pertanto, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, appartenente alle categorie catastali non esenti ovvero le A/1, A/8 e A/9, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare non esente, è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. In base alla Legge n.388 del 23/12/2000 (Finanziaria 2001) alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale per cui, oltre all'applicazione dell'aliquota agevolata, è previsto nel caso in cui l'ammontare della detrazione non trovi totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, che quest'ultimo sia computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

Non beneficiano dell'esenzione ma sono equiparate ad abitazione principale ai soli fini dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta (Euro 103,30), dietro presentazione di denuncia di variazione ICI nei modi e nei tempi previsti dal D.Lgs.504/92, le abitazioni possedute sul territorio comunale da **cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Aire di questo Comune**, purché risultino non locate.

Per ogni abitazione principale si può considerare **solo una pertinenza**;

- si considerano parti integranti, agli effetti dell'esenzione e riduzione, dell'abitazione principale le pertinenze C/2 C/6 C/7, limitatamente ad una, anche se distintamente iscritte in catasto .

Per **le aree fabbricabili**, il cui conteggio è da eseguirsi a seconda della destinazione urbanistica, mediante tabella allegata al regolamento comunale ICI, (aliquota 5,25 per mille), valori modificati con validità per ulteriori cinque anni.

L'imposta deve essere versata per l'anno in corso, in due rate:

- La prima rata entro il **16 GIUGNO 2010** e il relativo importo deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta;
- La seconda rata entro il **16 DICEMBRE 2010**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.

È comunque consentito il pagamento dell'imposta in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata calcolata sulla base dell'aliquota deliberata per l'anno in corso.

Il pagamento può essere effettuato, in sede di dichiarazione dell'imposta sui redditi utilizzando il modulo F24, presso le banche oppure utilizzando gli appositi bollettini postali intestati a: **EQUITALIA ESATRI SPA CUNARDO – VA – ICI – C/C n. 88638481**. L'importo finale in euro da corrispondere al Comune deve essere debitamente arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo. Il versamento non è dovuto se l'imposta annua da versare non supera 12,00 €

DICHIARAZIONI

Resta fermo l'obbligo della dichiarazione ICI per l'anno 2009 nei casi di cambio di destinazione d'uso degli immobili, di cambio di residenza del soggetto passivo, di cambio del valore delle aree fabbricabili.

La stessa, deve essere redatta su modello ministeriale e successivamente consegnata al Comune entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

I cittadini interessati possono rivolgersi per informazioni all'ufficio ICI presso l'ufficio tributi del Comune di Cunardo - Via L. da Vinci n. 4, nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00 e Martedì dalle 15,00 alle 18,00 - telefono: 0332 999219 oppure consultare il sito comunale all'indirizzo **www.comune.cunardo.va.it**.